Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 284 Supplemento
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di mercoledì 19 giugno 2024	

INDICE

Commissioni permanenti

5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
Plenaria (antimeridiana)	Pag.	3
Plenaria (pomeridiana)	»	19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 19 giugno 2024

Plenaria

254^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente CALANDRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i subemendamenti 6.0.500/1, 6.0.500/2, 6.0.500/3, 6.0.500/4, 6.0.500/5 e 6.0.500/6, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che, all'esito dell'istruttoria svolta, i predetti subemendamenti risultano inammissibili.

Avverte poi che è stata presentata la riformulazione 28.0.500 (testo 2), pubblicata in allegato.

Comunica, altresì, che l'emendamento 15.0.1, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1133/6/5, pubblicato in allegato.

Ricorda infine che restavano ancora accantonate, su richiesta del gruppo del Partito democratico, le proposte 3.22, 3.23, 3.24, 29.10, 29.11 e 29.12.

Con riferimento all'emendamento 23.18, approvato nella seduta antimeridiana di ieri, il sottosegretario FRENI fornisce una precisazione di carattere redazionale sulla formulazione del testo.

La Commissione conviene sulla correzione redazionale della proposta 23.18 (testo corretto), pubblicata in allegato.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti accantonati, riferiti all'articolo 3.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) ribadisce le proprie perplessità sulla riformulazione proposta dal Governo nella seduta antimeridiana di ieri per gli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.24.

Il sottosegretario FRENI puntualizza che la necessità di prevedere una rendicontazione annuale al Parlamento si fonda su ragioni squisitamente tecniche, in quanto la stessa rendicontazione fornita all'Unione europea ha cadenza annuale. Qualora si introducessero, in ambito nazionale, dei termini più stringenti, il Governo, pertanto, non disporrebbe materialmente dei dati necessari per rendere l'informativa.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) replica osservando che il problema a monte resta comunque fermo, in quanto il Parlamento risulta, di fatto, compromesso nell'esercizio delle proprie prerogative. Si dovrebbe pertanto avviare una riflessione al fine di conferire alle Camere strumenti efficaci per il monitoraggio delle politiche di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle politiche di coesione.

Il sottosegretario FRENI fa presente che il vincolo da lui evidenziato ha natura strutturale e appare difficilmente superabile dal punto di vista tecnico. Nulla osta, tuttavia, a che possano essere passate al vaglio ulteriori proposte volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento.

Terminato il dibattito, i presentatori degli emendamenti 3.22, 3.23 e 3.24 accolgono la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana di ieri.

Posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 3.22 (testo 2), 3.23 (testo 2) e 3.24 (testo 2), pubblicati in allegato, sono quindi approvati dalla Commissione all'unanimità.

Si procede quindi alla votazione delle proposte accantonate relative all'articolo 29.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.10, 29.11 e 29.12, subordinatamente a un'identica riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si associa al rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 29.10 (testo 2), 29.11 (testo 2) e 29.12 (testo 2), pubblicati in allegato, sono approvati dalla Commissione.

Il sottosegretario FRENI esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 11.4, 13.0.1 e 17.2.

Formula poi parere favorevole sugli emendamenti 14.6 e 15.3, subordinatamente a due distinte riformulazioni che sono accolte dai rispettivi proponenti.

Da ultimo, esprime parere favorevole sulle proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3, subordinatamente a un'identica riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 11.4, la senatrice DAMANTE (M5S) invita la Commissione ed il Governo a tenere in considerazione anche altre proposte della propria parte politica volte a consentire l'effettivo impiego delle risorse già stanziate dalla legge di bilancio per far fronte alle difficoltà delle aree insulari.

Con distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 11.4, 13.0.1, 14.6 (testo 2), pubblicato in allegato, e 17.2.

È posto in votazione e approvato altresì l'emendamento 15.3 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice PIRRO (*M5S*) osserva che il contenuto della riformulazione relativa all'emendamento 24.0.1 appare parzialmente sovrapponibile all'emendamento 11.33 (testo 2) a sua firma. Domanda pertanto se sia possibile riformulare l'emendamento 11.33 (testo 2) in un testo identico a quello delle proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3.

Il PRESIDENTE e il rappresentante del Governo forniscono rassicurazioni in tal senso.

La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula quindi l'emendamento 11.33 (testo 2) in un testo identico a quello richiesto dal Governo per le proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 24.0.1 (testo 2), 24.0.2 (testo 2), 24.0.3 (testo 2) e 11.33 (testo 3), pubblicati in allegato, sono approvati all'unanimità.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 29.1 (testo 3), subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dai proponenti.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 29.1 (testo 4), pubblicato in allegato, risulta approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti a firma dei relatori 1.500, 6.0.500, 28.0.500 (testo 2) e 37.500, e dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.500, 6.0.500, 28.0.500 (testo 2) e 37.500, e un avviso di contrarietà su tutti i relativi subemendamenti.

Si associa il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE).

La senatrice DAMANTE (*M5S*) osserva che, ancorché l'emendamento 1.500 sia senz'altro migliorativo rispetto al testo originario del decreto-legge, non vengono superate le problematiche di fondo sull'efficace coordinamento tra Stato e Regioni.

Con separate votazioni, previo respingimento del subemendamento 1.500/1, sono quindi approvati gli emendamenti 1.500 e 6.0.500.

Dopo aver respinto il subemendamento 28.0.500/1, la Commissione approva quindi l'emendamento 28.0.500 (testo 2).

Infine dopo essere stati respinti i subemendamenti 37.500/1 e 37.500/2, viene approvato l'emendamento 37.500.

Il sottosegretario FRENI rende quindi noto che è stata altresì sciolta la riserva in ordine all'emendamento 17.0.1, sul quale il parere del Governo è favorevole.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

La senatrice DAMANTE (M5S) domanda chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 17.0.1, che appare una riforma radicale della disciplina dell'ISCRO, ossia l'indennità di disoccupazione per i lavori autonomi. L'erogazione del sostegno sarebbe infatti solo accompagnata dal-

l'aggiornamento professionale, che, pertanto, non risulterebbe più quale requisito obbligatorio per ottenere il beneficio.

Il sottosegretario FRENI precisa che la formulazione adottata dall'emendamento 17.0.1 non farà affatto venire meno l'obbligo di aggiornamento professionale, anche alla luce del controllo accentrato sui beneficiari previsto dalla seconda parte dell'emendamento stesso.

Ad avviso della senatrice PIRRO (M5S), l'emendamento 17.0.1 opera una riforma in chiave peggiorativa dell'ISCRO, istituto che perderebbe peraltro di senso qualora non accompagnato dall'obbligo di aggiornamento professionale. La disciplina, peraltro, costituirebbe un palese incentivo a pratiche poco trasparenti da parte dei professionisti, concretizzando il rischio di vere e proprie truffe ai danni dello Stato.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

Alle osservazioni formulate dalla senatrice Pirro si associa il senatore MAGNI (Misto-AVS).

Non essendovi altre richieste di intervento, l'emendamento 17.0.1 viene infine posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

(al testo del decreto-legge)

G/1133/6/5 (già em. 15.0.1)

Romeo, Centinaio, Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Garavaglia, Germanà, Minasi, Paganella, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Spelgatti, Stefani, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (AS 1133);

premesso che:

il settore turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo riveste un ruolo strategico per l'economia del Paese;

a seguito delle ultime sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato, sulle concessioni balneari si è generato un clima di assoluta incertezza, che di fatto sta paralizzando il settore, mettendo a rischio l'apertura della stagione estiva;

con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e con il compito di stabilire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

impegna il Governo

con gli appositi strumenti normativi, in armonia con la normativa europea e i dispositivi delle ultime sentenze della Corte di Giustizia europea, a recepire i dati elaborati dal tavolo tecnico di cui alle premesse, ad adottare la mappatura dei servizi turistico-ricreativi che

insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, e a definire un processo di riordino del settore che ne garantisca lo sviluppo economico, tutelando le attività di impresa in essere, anche attraverso il riconoscimento di un indennizzo parametrato al valore aziendale e di un sistema di prelazione.

Art. 3.

3.22 (testo 2)

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: « articolo 4; » le seguenti: « i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno ».

3.23 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: « articolo 4; » le seguenti: « i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno ».

3.24 (testo 2)

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: « articolo 4; » le seguenti « i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno ».

Art. 6.

6.0.500/1

NICITA

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. ».

6.0.500/2

NICITA

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art. 2 del presente decreto per i medesimi anni. ».

6.0.500/3

NICITA

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la

restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art. 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni. ».

6.0.500/4

NICITA

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'articolo 1, legge n. 160 del 2019 ».

6.0.500/5

NICITA

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 è incrementata di 100 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione. ».

6.0.500/6

NICITA

All'emendamento 6.0.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi fina-

lizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità. ».

Art. 11.

11.33 (testo 3)

NATURALE

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

- 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";
- *b)* al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Art. 14.

14.6 (testo 2)

Lotito

Aggiungere in fine il seguente comma:

- « 4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

- b) al quarto periodo, le parole: "cinque unità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unità" e le parole: "una unità" sono sostituite dalle seguenti: "due unità";
- c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: "Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.";
- d) al tredicesimo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";
- e) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234." ».

Art. 15.

15.3 (testo 2)

Gasparri, Lotito

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente, la regione Calabria versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, entro il 30 novembre 2024, la somma di euro 5.500.000 e, a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 13.000.000 euro. Per effetto di quanto previsto dai primi due periodi del presente comma sono trasferite all'INPS le somme di 4.200.000 euro per l'anno 2024 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e di cui all'articolo 1,

comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.300.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 3.000.000 euro annui. Qualora la regione Calabria non disponga il versamento di cui al presente comma entro il termine previsto, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

Art. 23.

23.18 (testo corretto)

Parrini, Giorgis

Al comma 2, sostituire le parole: « e nelle aree di cui all'articolo 2 » con le seguenti: « , o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2 » e le parole: « annualmente individuate » con le seguenti: « annualmente individuati ».

Art. 24.

24.0.1 (testo 2)

Lotito

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

- 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";
- *b)* al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*),

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

24.0.2 (testo 2)

Zullo, Nocco

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

- 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";
- *b*) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

24.0.3 (testo 2)

Zullo

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

- 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: "a ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "a novanta mesi";

- *b*) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Art. 28.

28.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 3, le parole: "5,8 milioni" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "24,2 milioni" e le parole: "8,3 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "34,6 milioni" ».

Art. 29.

29.1 (testo 4)

Marti

All'articolo dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025". ».

29.10 (testo 2)

Marti

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

29.11 (testo 2)

Bucalo, Liris, Iannone

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

29.12 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali

delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

Plenaria

255^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente CALANDRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 giugno.

Il sottosegretario FRENI deposita formalmente una nota recante elementi di risposta dei quesiti posti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la nota è già a disposizione dei Commissari.

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: "valutati in 83,7" con le seguenti: "valutati in 67,45";

all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "quantificati in" con le seguenti: "pari a". ».

Il sottosegretario FRENI si esprime favorevolmente sullo schema di parere della relatrice.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), nel dichiarare un voto di astensione del suo Gruppo, pone in evidenza che il decreto-legge in esame rappresenta, a suo giudizio, un provvedimento « *omnibus* », in quanto affianca

alle disposizioni in materia di agricoltura e di pesca altre misure, ad esse non omogenee, che intervengono tra l'altro sulla disciplina delle imprese di interesse strategico nazionale.

Giudica, in ogni caso, insufficienti le risorse finanziarie destinate a contrastare la scarsità idrica, soprattutto in relazione alla situazione in cui si trovano le regioni colpite dall'emergenza siccità.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel preannunciare a nome del proprio Gruppo un voto di astensione sullo schema di parere della relatrice, si esprime in termini critici sia in merito all'inserimento nel decreto-legge di misure volte ad assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva sia rispetto alle strategie di politica industriale poste in essere dal Governo in carica nei confronti degli impianti medesimi.

Contesta, in particolare, la disposizione che incrementa fino a 150 milioni di euro le risorse trasferite all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., ritenendo che ulteriori cospicui finanziamenti graveranno sulla finanza pubblica senza produrre conseguenze positive in termini di ripresa della produzione e di bonifica dei territori inquinati. A suo giudizio, per un effettivo rilancio sarebbe necessario procedere preliminarmente alla nazionalizzazione dell'attività per poi individuare eventuali collaborazioni imprenditoriali.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento dei relatori 24.500, pubblicato in allegato e, su richiesta della senatrice Damante, fissa alle ore 16 della giornata odierna il termine per presentare eventuali subemendamenti ad esso riferiti.

Avvisa, altresì, che gli emendamenti 9.0.1, 16.0.2, 17.1, 18.2 (testo 2), 20.0.9, 16.0.1 (testo 2), sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/1133/7/5, G/1133/9/5, G/1133/10/5, G/1133/11/5, G/1133/12/5, G/1133/13/5, pubblicati in allegato.

Ha la parola il sottosegretario FRENI per una precisazione relativa al testo corretto dell'emendamento dei relatori 28.0.500 approvato nella seduta antimeridiana di oggi. La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento 15.0.700, pubblicato in allegato, relativo alla proroga del termine per l'adozione del piano economico finanziario concernente la tassa sui rifiuti (Tari), sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al suddetto emendamento, dichiara di rimettersi alla Commissione.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 15.0.700 è approvato all'unanimità.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1133/1/5, G/1133/3/5 e G/1133/7/5. Esprime invece parere favorevole condizionato a riformulazioni di cui dà lettura sugli ordini del giorno G/1133/2/5, G/1133/4/5, G/1133/5/5 e G/1133/6/5.

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'ordine del giorno G/1133/2/5.

I senatori Lavinia MENNUNI (*FdI*), LIRIS (*FdI*) e Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*), accogliendo le indicazioni del Governo, riformulano, rispettivamente, gli ordini del giorno G/1133/4/5, G/1133/5/5 e G/1133/6/5 in nuovi testi, pubblicati in allegato.

Con riferimento al parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno G/1133/7/5, interviene il senatore NICITA (*PD-IDP*) per evidenziare che in tal caso, a differenza che per altri ordini del giorno, il Governo non ha condizionato il parere favorevole alla riformulazione dell'impegno ad adottare la misura proposta in un impegno a valutare l'opportunità di adottare la stessa.

Ritiene, in proposito, che l'accoglimento di un diretto impegno a sopprimere il cosiddetto « redditometro » – che peraltro, a suo giudizio, esigerebbe una preliminare verifica della sostenibilità economica della misura – rappresenti un precedente suscettibile di conseguenze sulla formulazione di futuri atti di indirizzo e sulla loro valutazione da parte del Governo.

In replica alle considerazioni del senatore Nicita, il sottosegretario FRENI, dopo aver informato che il Consiglio dei ministri che si riunirà

nella giornata di domani si preoccuperà di individuare le modalità per dare seguito all'ordine del giorno G/1133/7/5, precisa che è prerogativa del Governo valutare politicamente i singoli atti di indirizzo, senza che la valutazione dell'uno possa creare condizionamenti di sorta sulla valutazione di altri.

La senatrice DAMANTE (M5S) ritira poi l'emendamento 10.0.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1133/8/5, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sul suddetto ordine del giorno.

Risultano pertanto accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1133/1/5, G/1133/3/5, G/1133/4/5 (testo 2), G/1133/5/5 (testo 2), G/1133/6/5 (testo 2), G/1133/7/5 e G/1133/8/5.

Il PRESIDENTE, dopo aver informato che gli ulteriori ordini del giorno presentati nel corso della seduta sono in fase di valutazione da parte del Governo, comunica che, alla scadenza del termine fissato per le ore 16, non è pervenuto alcun subemendamento riferito all'emendamento 24.500.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimersi sul suddetto emendamento.

Il sottosegretario FRENI si esprime in senso favorevole.

Interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento in esame il senatore MANCA (*PD-IDP*), il quale evidenzia, in primo luogo, che la delicatezza dell'introduzione di disposizioni decontributive nella zona economica speciale del Mezzogiorno esigerebbe approfondimenti ulteriori.

Contesta, più specificamente, che con l'emendamento in esame vengano esclusi dall'esonero di versamento dei contributi i rapporti di apprendistato, in tal modo penalizzando una delle poche modalità di protezione e valorizzazione del lavoro dei giovani, che meriterebbe per contro di essere incentivata.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l'emendamento 24.500, posto in votazione, risulta approvato.

Si passa, quindi, all'esame di alcune delle proposte emendative rimaste accantonate per le quali i Gruppi di opposizione richiedono una votazione espressa.

Hanno in primo luogo la parola i rappresentanti del gruppo del Partito democratico.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) domanda le motivazioni della contrarietà del Governo all'emendamento 1.1.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che il Governo non sarebbe in grado di trasmettere alle Camere un rapporto sullo stato di attuazione dei programmi della politica di coesione con cadenza trimestrale, tenuto conto che gli obblighi di resocontazione alla Commissione europea hanno cadenza annuale.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.1, invita il Governo a riconoscere e rispettare il ruolo del Parlamento nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione, al fine di non lederne le tipiche funzioni di controllo.

La senatrice DAMANTE (M5S), pur condividendo in linea di principio le considerazioni esposte dal senatore Manca, si dichiara consapevole delle difficoltà che deriverebbero dall'obbligo di redigere rapporti con cadenza trimestrale o anche semestrale.

Manifesta tuttavia le sue perplessità in merito alla circostanza che il Ministro per il Sud non si renda disponibile a condividere con il Parlamento le relazioni ad esso trasmesse con cadenza semestrale dalle regioni, responsabili della programmazione regionale della politica di coesione.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, con il parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 1.1 viene posto in votazione e respinto.

Su sollecitazione del senatore MANCA (*PD-IDP*), il sottosegretario FRENI chiarisce che il Dipartimento per le politiche di coesione si è espresso in senso contrario sull'emendamento 1.3 in ragione del fatto che esso determinerebbe distorsioni rispetto all'assetto organizzativo delle politiche di coesione.

Posti congiuntamente in votazione, con il parere contrario del GO-VERNO e dei RELATORI, vengono, quindi, respinti gli identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario FRENI, su richiesta del senatore MANCA (*PD-IDP*), precisa che sia il Dipartimento per le politiche di coesione sia il Dipartimento per gli affari europei si sono espressi in senso contrario sull'emendamento 2.4.

Posti congiuntamente in votazione, vengono indi respinti gli identici emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, mentre il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) ritira la proposta emendativa 2.7 ad essi identica.

Dopo che il sottosegretario FRENI, su sollecitazione del senatore NICITA (*PD-IDP*), ha fatto presente che anche il Dipartimento per gli affari europei si è espresso in senso contrario sull'emendamento 4.9, lo stesso, posto in votazione con il parere contrario anche dei RELATORI, viene respinto.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) domanda poi la motivazione del parere contrario del Governo sulle proposte emendative 6.30 e 6.31, a suo giudizio volte a garantire la legalità delle procedure.

In risposta, il sottosegretario FRENI ricorda che l'espletamento delle procedure concorsuali è già assicurato e disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

In esito a successive e distinte votazioni, con il parere contrario altresì dei RELATORI, sono respinti gli emendamenti 6.30 e 6.31.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) richiama poi l'attenzione sugli emendamenti 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7 e 14.0.8, sui quali il sottosegretario Freni esprime parere contrario in ragione degli oneri che essi determinerebbero.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo su tutti i predetti emendamenti.

Posti distintamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7 e 14.0.8.

Su sollecitazione del senatore MANCA (*PD-IDP*), il sottosegretario FRENI fa presente che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso contrarietà sull'emendamento 23.14, che, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede poi le motivazioni del parere contrario del Governo sull'emendamento 33.9.

Il sottosegretario FRENI pone in evidenza che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si è espresso in senso contrario sullo stesso, in ragione del fatto che esso esigerebbe una modifica specifica del programma operativo nazionale (PON), determinando un inaccettabile allungamento dei tempi procedurali.

L'emendamento 33.9, posto in votazione, viene respinto.

Dopo che il sottosegretario FRENI ha evidenziato la contrarietà del Ministero della cultura all'emendamento 34.13, su cui ha richiamato l'attenzione il senatore NICITA (PD-IDP), lo stesso è posto ai voti, con il parere contrario altresì dei RELATORI, e respinto.

Hanno, quindi, la parola i rappresentanti del Gruppo del Movimento 5 Stelle per la segnalazione di proposte emendative per le quali intendono chiedere una votazione espressa.

Su richiesta della senatrice DAMANTE (M5S), il sottosegretario FRENI chiarisce che il Dipartimento per gli affari europei ha ritenuto che l'emendamento 8.9 potesse determinare distorsioni rispetto ai programmi della politica di coesione.

L'emendamento 8.9, posto in votazione, è respinto.

Il sottosegretario FRENI fa indi presente che sull'emendamento 11.13, segnalato dalla senatrice PIRRO (*M5S*), si sono espressi in senso contrario sia il Ministero dell'economia e delle finanze, per carenza di copertura finanziaria, sia il Dipartimento per gli affari europei.

L'emendamento 11.13, posto in votazione, risulta respinto.

In risposta alla richiesta di motivazione del parere avanzata dalla senatrice DAMANTE (M5S), il sottosegretario FRENI pone in evidenza che l'emendamento 11.35, sulla base di quanto segnalato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'estensione del vincolo del 40 per cento alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, sarebbe suscettibile di generare difficoltà attuative e operative.

La senatrice DAMANTE (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in discussione, ricorda che la suddetta estensione, già introdotta con la legge di bilancio del 2019, non fu causa dei problemi attuativi e operativi paventati dal Governo in carica.

L'emendamento 11.35, posto in votazione, è respinto.

Su sollecitazione della senatrice PIRRO (*M5S*), il sottosegretario FRENI sottolinea che il parere contrario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'emendamento 11.38 si fonda sulla circostanza che si sarebbe reso necessario un parere preventivo della Regione Sicilia.

Posto ai voti, l'emendamento 11.38 viene respinto.

In risposta alla richiesta di motivazione del parere della senatrice PIRRO (M5S), il sottosegretario FRENI evidenzia che il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali si è espresso in senso contrario sull'emendamento 18.34 in ragione della sua onerosità.

La senatrice DAMANTE (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento in discussione, rammenta come il Ministro Fitto si fosse in precedenza dimostrato favorevole ad imporre alle imprese, quale condizione per l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge in esame, la coincidenza della sede legale con quella operativa.

Posto ai voti, l'emendamento 18.34 viene respinto.

Il sottosegretario FRENI, su richiesta della senatrice PIRRO (*M5S*), chiarisce poi che il Governo ritiene non giustificabile il restringimento della platea dei soggetti beneficiari dell'esonero contributivo oggetto delle proposte emendative 22.5 e 23.9.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Governo.

La senatrice PIRRO (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 23.9, sottolinea che, a suo giudizio, la disposizione del decreto-legge in discussione, qualora non modificata, persegue soltanto in apparenza obiettivi di riduzione della disoccupazione, ma in realtà finisce per penalizzare il mondo del lavoro, anche per la mancata valorizzazione dell'occupazione di qualità.

Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 22.5 e 23.9.

Dopo che il sottosegretario FRENI ha specificato che la contrarietà del Governo all'emendamento 24.6 – su cui ha richiamato l'attenzione la senatrice PIRRO (M5S) – si fonda su ragioni di copertura finanziaria, lo stesso viene posto in votazione e respinto.

Con riferimento all'emendamento 24.12, sempre su sollecitazione della senatrice PIRRO (M5S), il sottosegretario FRENI fa presente che il Governo reputa la proposta modifica della platea dei destinatari della disposizione contraria allo spirito della riforma in esame, nonché suscettibile di determinare ulteriori oneri.

Con il parere contrario del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 24.12 è posto in votazione e respinto.

La senatrice PIRRO (M5S) domanda poi la motivazione del parere contrario sull'emendamento 24.7.

Il sottosegretario FRENI evidenzia, in risposta, che la contrarietà al suddetto emendamento si fonda su motivi di onerosità.

L'emendamento 24.27 è quindi posto in votazione e respinto. Il senatore LIRIS (*FdI*) e la senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) ritirano, invece, rispettivamente, gli emendamenti 24.25 e 24.26, identici all'emendamento 24.27.

Su segnalazione della senatrice PIRRO (M5S), il rappresentante del GOVERNO precisa che l'emendamento 26.9 reca disposizioni che potrebbero porsi in contrasto con la normativa europea.

La senatrice PIRRO (M5S), nel dichiarare il voto favorevole sul suddetto emendamento, rileva criticamente che l'esclusione dei centri per l'impiego dall'accesso alla piattaforma di cui all'articolo 5 del decretolegge n. 48 del 2023 impedirà alla piattaforma di svolgere la funzione precipua per la quale è stata realizzata, cioè quella di essere di ausilio ai soggetti in stato di disoccupazione.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 26.8, 26.9 e 26.10.

In relazione all'emendamento 26.17, il sottosegretario FRENI, sollecitato dalla senatrice PIRRO (*M5S*), informa che è già in programma un processo di implementazione e di miglioramento della banca dati SIISL (sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in discussione, la senatrice PIRRO (M5S) osserva che una disposizione legislativa di implementazione del predetto sistema avrebbe comunque ragione di essere fintantoché il preannunciato programma di miglioramento non sia stato posto in atto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 26.17 è quindi posto in votazione e respinto.

Dopo che il sottosegretario FRENI, su richiesta della senatrice PIRRO (M5S), ha dato conto della contrarietà del Ministero del lavoro all'emendamento 27.10, in quanto giudicato non rispondente alla *ratio* della riforma oggetto del decreto-legge in esame, lo stesso viene posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE comunica che i proponenti degli ordini del giorno G/1133/9/5, G/1133/10/5, G/1133/12/5 e G/1133/13/5 hanno accettato la proposta del Governo di riformulare gli stessi, secondo determinate indicazioni, in nuovi testi, pubblicati in allegato.

Comunica che è stato invece ritirato l'ordine del giorno G/1133/11/5.

Risultano pertanto accolti dal Governo gli ordini del giorno G/1133/9/5 (testo 2), G/1133/10/5 (testo 2), G/1133/12/5 (testo 2) e G/1133/13/5 (testo 2).

Il PRESIDENTE invita poi il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla proposta di coordinamento dei relatori.

Dopo che il sottosegretario FRENI si è espresso in senso favorevole e i RELATORI hanno formulato un invito alla Commissione a pronunciarsi favorevolmente sulla stessa, la proposta Coord. 1 è posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE avverte, come convenuto, che i restanti emendamenti rimasti accantonati, se presentati da senatori appartenenti ai Gruppi di maggioranza, si intendono ritirati, se invece presentati da senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione, si intendono tecnicamente respinti.

Conviene la Commissione.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato ai relatori a riferire favorevolmente al-l'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare ulteriori eventuali modifiche di coordinamento che si rivelassero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute, già convocate per domani, giovedì 20 giugno 2024, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

(al testo del decreto-legge)

G/1133/4/5 (testo 2)

Bucalo, Mennuni, Iannone

Il Senato,

in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

i contratti di ricerca disciplinati dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 non hanno trovato applicazione anche perché molte sono state le difficoltà in sede di contrattazione collettiva, legate – tra le altre cose – ai dubbi sul fatto che sia la definizione del trattamento economico sia quella del trattamento giuridico dei titolari di contratto di ricerca debbano essere stabilite in quella sede;

proprio in attesa della conclusione del processo di contrattazione, il governo ha prorogato più volte la possibilità di impiegare lo strumento dell'assegno di ricerca – da ultimo nel decreto-legge n. 71 del 31 maggio 2024 – da parte delle Università, per fornire loro strumenti concreti per la contrattualizzazione dei ricercatori prima dell'immissione in ruolo;

da quanto si apprende, il Governo sta procedendo a rivedere il complessivo sistema dei contratti cosiddetto preruolo, individuando ulteriori strumenti flessibili per le Università in modo che possano, sulla base delle diverse esigenze di ricerca, reclutare diverse tipologie di collaboratori;

questa revisione non riguarderebbe la figura del contratto di ricerca ex articolo 22 della legge n. 240 del 2010, poiché aggiungerebbe ulteriori fattispecie contrattuali all'unica attualmente esistente,

impegna il Governo

per quanto di competenza, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, affinché la contrattazione collettiva giunga ad un esito positivo, in modo che le Università siano finalmente in grado di stipulare contratti di ricerca, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e delle proprie disponibilità di bilancio.

G/1133/5/5 (testo 2)

Mancini, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1133 di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

risulta di prioritaria importanza, nell'ambito delle politiche del lavoro, incentivare forme di lavoro flessibili nonché ottimizzare le spese logistiche ed energetiche, in coerenza con il processo di transizione ecologica che la PA deve guidare, anche mediante la razionalizzazione delle sedi e la sperimentazione di nuove forme di conciliazione vita-lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere alla riorganizzazione dei servizi e degli spazi di lavoro e alla destinazione ai dipendenti, nell'ambito della conciliazione vita-lavoro, prevenzione sanitaria e mobilità sostenibile, dei risparmi in servizi conseguiti dalle aziende.

G/1133/6/5 (testo 2)

Romeo, Centinaio, Marti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Garavaglia, Germanà, Minasi, Paganella, Pirovano, Potenti, Pucciarelli, Spelgatti, Stefani, Tosato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (A.S. 1133);

premesso che:

il settore turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo riveste un ruolo strategico per l'economia del Paese; a seguito delle ultime sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato, sulle concessioni balneari si è generato un clima di assoluta incertezza, che di fatto sta paralizzando il settore, mettendo a rischio l'apertura della stagione estiva;

con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e con il compito di stabilire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

impegna il Governo

con gli appositi strumenti normativi, in armonia con la normativa europea e i dispositivi delle ultime sentenze della Corte di Giustizia europea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a recepire i dati elaborati dal tavolo tecnico di cui alle premesse, ad adottare la mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, e a definire un processo di riordino del settore che ne garantisca lo sviluppo economico, tutelando le attività di impresa in essere, anche attraverso il riconoscimento di un indennizzo parametrato al valore aziendale e di un sistema di prelazione.

G/1133/7/5 (già em. 9.0.1)

Gasparri

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il decreto ministeriale 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2024, in materia di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche – emanato in attuazione del quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 – *che fonda la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente altresì sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva – indica l'elenco degli elementi indicativi della capacità contributiva;*

la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », annovera, tra i principi generali per la revisione del diritto tributario nazionale quello di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure volte all'abolizione del comma quinto dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il cosiddetto redditometro, al fine di individuare un nuovo istituto che possa contrastare i grandi evasori.

G/1133/8/5 (già em. 10.0.6)

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (A.S. 1133);

premesso che:

l'articolo 10 reca disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

come noto, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;

il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;

valutato che:

al fine di favorire l'accelerazione dell'attuazione anche dei programmi finanziati dalla politica di coesione dell'Unione europea, risulta imprescindibile per le Regioni, sottoposte ai vincoli del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disporre di contabilità speciali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali afflui-

scono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027.

G/1133/9/5 (testo 2)

Minasi

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad introdurre misure di incentivo all'assunzione di lavoratori nel settore privato, in modo particolare per consentire ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione previsti dal Capo IV del decreto-legge in esame di trasferire, a ciascun lavoratore neoassunto, per quanto possibile, i benefici economici derivanti dalla riduzione degli oneri contributivi.

G/1133/9/5 (già em. 16.0.2)

Minasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad introdurre misure di incentivo all'assunzione di lavoratori nel settore privato, in modo particolare per concedere ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione previsti dal Capo IV del decreto-legge in esame la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

G/1133/10/5 (testo 2)

Cantalamessa

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che gli incentivi introdotti dall'articolo 17 del decreto-legge in esame possano essere erogati anche nel caso in cui la sede operativa delle attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale sia localizzata in territori diversi dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

G/1133/10/5 (già em. 17.1)

Cantalamessa

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere che gli incentivi introdotti dall'articolo 17 del decreto-legge in esame possano essere erogati anche nel caso in cui la sede operativa delle attività di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale sia localizzata in territori diversi dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

G/1133/11/5 [già em. 18.2 (testo 2)]

CANTALAMESSA, CLAUDIO BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (A.S. 1133);

premesso che:

il decreto-legge in esame all'articolo 18 istituisce una nuova specifica misura « Resto al Sud 2.0 », con il fine di promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori del Centro-Sud, prevedendo specifici finanziamenti;

la norma è volta a rendere la misura più semplice e di rapida fruizione, superando le difficoltà riscontrate nella precedente analoga misura « Resto al Sud »;

ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati sarebbe opportuna un intervento volto a superare alcune criticità che rendono rigida l'impostazione, con particolare riferimento alla suddivisione dei programmi di spesa con i relativi massimali,

impegna il Governo

a voler dare attuazione a quanto stabilito nell'emendamento 18.2 (testo 2).

G/1133/12/5 (testo 2)

Minasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad introdurre misure in materia di lavoro nel settore turistico e termale, in modo particolare per prevedere che il limite massimo di età vigente per il contratto di apprendistato professionalizzante non trovi applicazione per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni, nonché per prevedere che fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea titolari di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possano essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6, del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue, ferma restando la comunicazione dell'assunzione da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.

G/1133/12/5 (già em. 20.0.9)

Minasi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro, finalizzate alla promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro attraverso specifiche azioni di sostegno all'avvio dell'attività di lavoro autonomo, nonché imprenditoriali e libero-professionali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate ad introdurre misure in materia di lavoro nel settore turistico e termale, in modo particolare per prevedere che il limite massimo di età vigente per il contratto di apprendistato professionalizzante non trovi applicazione per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni, nonché per prevedere che fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea titolari di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possano essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi da 1 a 6, del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue, ferma restando la comunicazione dell'assunzione da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.

G/1133/13/5 (testo 2)

DE PRIAMO, MANCINI, LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro, principalmente incentrate sulla valorizzazione e stabilizzazione professionale dei giovani nonché sulla tutela delle lavoratrici prive di un impiego;

in particolare, gli articoli 17, 18, 21 e 22 – volti alla tutela del lavoro giovanile – prevedono rispettivamente misure di sostegno all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia e all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno, nonché esoneri contributivi in favore di soggetti disoccupati che avviino attività imprenditoriali nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato;

inoltre, l'articolo 23 – volto alla tutela del lavoro femminile – riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio;

considerato che:

in relazione al costo della vita, l'Italia registra forti squilibri tra le Regioni del Nord e del Sud e anche tra le grandi città metropolitane e il resto del territorio, in quanto sebbene la transizione digitale offra alle aziende nuovi spazi di occupazione con particolare riferimento a giovani lavoratori, portatori di competenze tecnologiche aggiornate, il differente costo della vita a parità di salario può costituire un ostacolo alla circolazione dei lavoratori ed alla piena occupabilità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai datori di lavoro privati che fruiscono del *bonus* giovani, del *bonus* donne rispettivamente previsti dagli articoli 22 e 23 del presente decreto, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dell'incentivo all'occupazione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, delle riduzioni contributive previste per il contratto di apprendistato, di trasferire, per quanto possibile, i benefici economici derivanti dalla riduzione degli oneri contributivi.

G/1133/13/5 [già em. 16.0.1 (testo 2)]

DE PRIAMO, MANCINI, LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

il Capo IV del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro, principalmente incentrate sulla valorizzazione e stabilizzazione professionale dei giovani nonché sulla tutela delle lavoratrici prive di un impiego;

in particolare, gli articoli 17, 18, 21 e 22 – volti alla tutela del lavoro giovanile – prevedono rispettivamente misure di sostegno all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia e all'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno, nonché esoneri contributivi in favore di soggetti disoccupati che avviino attività imprenditoriali nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato;

inoltre, l'articolo 23 – volto alla tutela del lavoro femminile – riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio;

considerato che:

in relazione al costo della vita, l'Italia registra forti squilibri tra le Regioni del Nord e del Sud e anche tra le grandi città metropolitane e il resto del territorio, in quanto sebbene la transizione digitale offra alle aziende nuovi spazi di occupazione con particolare riferimento a giovani lavoratori, portatori di competenze tecnologiche aggiornate, il differente costo della vita a parità di salario può costituire un ostacolo alla circolazione dei lavoratori ed alla piena occupabilità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere ai datori di lavoro privati che fruiscono del *bonus* giovani, del *bonus* donne rispettivamente previsti dagli articoli 22 e 23 del presente decreto, dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dell'incentivo all'occupazione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, delle riduzioni contributive previste per il contratto di apprendistato, la facoltà di trasferire la riduzione contributiva a ciascun lavoratore neoassunto con l'effetto di azzerare la contribuzione a carico del lavoratore, e ferma restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

Art. 15.

15.0.700

Liris, Manca, Testor, Damante, Lotito, Magni, Paita, Patton, Borghese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

1. All'articolo 7, comma 7-quater, primo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2024". ».

Art. 24.

24.500

I RELATORI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, alla fine, inserire il seguente periodo: « L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. »;
- b) al comma 9, sostituire le parole: « 31 dicembre 2028 » con le seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

€ 4,00